

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 7, comma 4, il quale dispone che "per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente del Consiglio dei ministri istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2014 di costituzione del nuovo Governo;

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante "Norme per l'edilizia scolastica";

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio" e, in particolare, l'articolo 80, comma 21;

VISTO il decreto legge 18 dicembre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, l'articolo 11, commi 4 e seguenti;

VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e, in particolare, l'articolo 18, comma 8 e seguenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2014, recante "Definizione di poteri derogatori ai sindaci e ai presidenti delle province interessati che operano in qualità di commissari governativi per l'attuazione delle misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2014 istitutivo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della "Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

scolastica", alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretario del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che il comma 2 dell'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della Struttura prevedeva per la stessa il termine del 30 aprile 2016 e che il suo operato, comunque, non potesse andare oltre la scadenza del mandato governativo;

VISTI i commi 153 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che affidano alla Struttura di missione alcune attività nell'ambito dell'iniziativa "Scuole Innovative" e prevedono al comma 159 la partecipazione della medesima all'Osservatorio per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

VISTO il comma 713 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che affida alla Struttura di missione specifici adempimenti nell'ambito delle acquisizioni delle richieste di spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica candidate dagli enti locali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 aprile 2015, con il quale il professore Claudio De Vincenti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2015, con il quale, al predetto Sottosegretario è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5, della citata legge n. 400 del 1988;

RITENUTO necessario, in considerazione della complessità degli interventi nella materia dell'edilizia scolastica ancora in corso di attuazione e delle ulteriori funzioni attribuite dalla legge alla Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, prorogare l'operatività della Struttura fino alla data di scadenza del mandato del Governo in carica, e modificare, senza ulteriori oneri, il contingente di personale non dirigenziale in essa operante;

DECRETA

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 1

(Proroga della Struttura di missione)

1. A decorrere dalla data del 1° maggio 2016 è prorogata, con le modifiche di cui al presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la "Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica", di seguito denominata Struttura di missione, alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretario del Consiglio dei ministri, che si raccorda con il Ministro dell'università e della ricerca o con il Sottosegretario da lui delegato.

2. La Struttura di missione di cui al comma 1 opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.

Articolo 2

(Compiti)

1. Con finalità di dare impulso all'attuazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, alla Struttura di missione sono demandati compiti di coordinamento e monitoraggio in ordine alla gestione degli interventi e dei finanziamenti in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento a quelli amministrati dalle strutture competenti dei Ministeri in cui vi sia allocazione di risorse statali, facenti capo, nella materia sopra indicata:

a) alla Direzione per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

b) alla Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) al Dipartimento delle Protezione civile, della Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

e) alle Regioni;

f) alle Città metropolitane;

g) alle Province;

h) ai Comuni.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Al fine di adottare ogni iniziativa propositiva e di impulso ritenuta utile e di informare il Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine all'avanzamento degli interventi in materia di edilizia scolastica, la Struttura di missione acquisisce dagli Enti e dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, il monitoraggio delle attività e delle opere di competenza degli stessi nonché report periodici sulla stato di attuazione degli interventi.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Struttura di missione:

a) promuove e dà impulso all'implementazione dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, di cui all'articolo 7 della legge n. 23 del 1996 e all'accordo raggiunto in sede di conferenza unificata il 1° agosto 2013 e successive modificazioni, curando il monitoraggio dello stato di aggiornamento dei dati;

b) individua ed effettua la ricognizione delle fonti di finanziamento e degli interventi finanziati in materia di edilizia scolastica e monitoraggio dello stato di attuazione di questi ultimi;

c) individua le problematiche connesse alla mancata attuazione degli interventi finanziati, monitorando la realizzazione degli interventi e svolgendo funzioni di supporto tecnico operativo agli Enti attuatori, anche tramite sopralluoghi sul territorio;

d) accerta e verifica l'utilizzo dei fondi avvalendosi del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche proponendo, ove necessario, il definanziamento o la riprogrammazione delle risorse assegnate;

e) individua procedure speciali per l'attuazione rapida degli interventi ed elaborazione delle relative proposte normative anche per favorire la progettualità sostenibile nell'edilizia scolastica;

f) elabora proposte normative e predispone pareri su disegni o proposte di legge nelle materie di propria competenza;

g) cura gli adempimenti relativi alla informazione e comunicazione in materia di edilizia scolastica e, in particolare, provvede alla divulgazione, attraverso l'utilizzo del sito istituzionale e dei social network, delle informazioni relative alla mappatura e al monitoraggio dei cantieri e allo stato di attuazione degli interventi;

h) partecipa, ai sensi del comma 156 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai lavori della Commissione istituita a seguito dell'iniziativa "Scuole Innovative";

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

i) partecipa, ai sensi del comma 159 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

l) partecipa, ove invitata, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, alla Conferenza Unificata e alla Conferenza Stato città ed autonomie locali, per le materie di propria competenza iscritte all'ordine del giorno delle sedute.

Articolo 3 (Personale)

1. Alla Struttura di missione è preposto un coordinatore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, commi 4, *5-bis* o 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, scelto tra i dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle amministrazioni del comparto Ministeri, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione con comprovata qualificazione professionale.

2. Oltre al coordinatore, alla Struttura di missione è assegnato un dirigente con incarico di livello dirigenziale non generale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o scelto, ai sensi dell'articolo 19, comma *5-bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra i dirigenti delle amministrazioni del comparto Ministeri o altre pubbliche amministrazioni, ovvero scelto anche tra estranei alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Alla Struttura di missione è, altresì, assegnato un contingente di personale non dirigenziale fino ad un massimo di 7 unità scelte tra i dipendenti appartenenti all'area A o B della Presidenza del Consiglio dei ministri o a quelli del comparto Ministeri, collocate in posizione di comando, o fuori ruolo in base all'articolo 9, comma *5-ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Nell'ambito del predetto contingente non più di 1 unità può essere scelta anche tra amministrazioni diverse da quelle del comparto Ministeri.

4. Per le esigenze della Struttura di missione possono essere altresì nominati esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 100.000,00 e per un importo pro capite non superiore ad euro 30.000,00 annui lordi.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 4 (Trattamento economico)

1. Al coordinatore della Struttura di missione è attribuito un trattamento economico in misura non superiore a quello massimo attribuito ai coordinatori di uffici interni ai dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Al dirigente di livello dirigenziale non generale è attribuita la retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per gli incarichi dirigenziali di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 5 (Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, nei limiti delle disponibilità, gravano sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto è trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo.

Roma, 11 aprile 2016

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Sottosegretario di Stato

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2016, al n. 1022.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, visto e annotato al n. 905 in data 14 aprile 2016.